

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6329 del 14/12/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA LA CEMENTORI SNC DI BORELLI LUCA E CORRADO & C.DI MONTECCHIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6548 del 14/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 31260/2020

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Ditta
"LA CEMENTORI Snc di Borelli Luca e Corrado & C." – Montecchio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**LA CEMENTORI Snc di Borelli Luca e Corrado & C.**", avente sede legale e stabilimento nel comune di **Montecchio Emilia – Via E. Fermi n.8** – Provincia di Reggio Emilia inerente l'attività di produzione di manufatti in cemento e strutture per l'edilizia, acquisita al protocollo di ARPAE al PG/178286 del 09/12/2020.

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Tenuto conto che, relativamente al titolo abilitativo scarichi, la Ditta chiede l'autorizzazione per un unico punto di scarico in pubblica fognatura (S1) che raccoglie le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio impianti e attrezzature nonché dall'attività di finitura con levigatura dei manufatti in calcestruzzo, a cui si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del capannone e della casa del custode, attigua all'attività industriale in esame;

Dato atto che è stata indetta in data 14/12/2020, con lettera PG/181404, la Conferenza dei Servizi Semplificata in modalità asincrona la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/189407 del 30/12/2020;
- parere di conformità urbanistica del Comune di Montecchio Emilia in data 05/01/2021 al PG/1064;
- nulla osta del Comune di Montecchio Emilia in data 26/06/2021 al PG/100235 competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente allo scarico di acque reflue industriali recapitanti in fognatura, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT012056-2021-P del 03/06/2021;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'attività della Ditta "**LA CEMENTORI Snc di Borelli Luca e Corrado & C.**", ubicato nel comune di **Montecchio Emilia – Via E. Fermi n. 8** – Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, inclusivo delle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

La Ditta **"LA CEMENTORI Snc di Borelli Luca e Corrado & C."** è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di manufatti in cemento e strutture per l'edilizia nell'impianto ubicato in Comune di **Montecchio Emilia – Via E. Fermi n.8** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 - 2 – REPARTO FINITURA MANUFATTI IN CEMENTO
 EMISSIONE N.3 – 4 – SFIATI SILOS CEMENTO
 EMISSIONE ED1 – PIAZZALE ESTERNO DI STOCCAGGIO INERTI IN CUMULI, TRAMOGGIA CARICO IMPIANTO DI BETONAGGIO
 EMISSIONE ED2 – PIAZZALE ESTERNO DI STOCCAGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTO FINITO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **8 Febbraio 2022** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **15 Febbraio 2022**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1-E2	REPARTO FINITURA MANUFATTI IN CEMENTO	15000 Cad.	10	< 1 h/g	Materiale particellare	< 10	(*)
E3-E4	SFIATI SILOS CEMENTO	500 Cad.	10	30 min/ carico	Materiale particellare	< 10	(**)
ED1	PIAZZALE ESTERNO DI STOCCAGGIO INERTI IN CUMULI, TRAMOGGIA CARICO IMPIANTO DI BETONAGGIO	EMISSIONE DIFFUSA					
ED2	PIAZZALE ESTERNO DI STOCCAGGIO SEMILAVORATI E PRODOTTO FINITO	EMISSIONE DIFFUSA					
(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario ed inferiore ad 1 h/g, la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.							
(**) I sili di cui alle emissioni E3 ed E4 dovranno essere dotati di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del sistema filtrante. Il filtro dovrà essere sottoposto a ispezioni di verifica annuale del suo stato di conservazione ed efficienza. A tal proposito il limite di emissione si considera automaticamente rispettato e l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Gli sfiati dei silos cemento E3 ed E4, caricati con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale a ispezioni di verifica del loro stato di conservazione ed efficienza.

3) La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti e le seguenti misure proposte per garantire il massimo contenimento delle emissioni diffuse di polveri, considerando eventualmente anche la pulizia dei piazzali esterni in caso di necessità, ovvero:

- limitare la velocità di transito mezzi, che dovrà essere inferiore a 15 km/h;
- camion provvisti di telone di copertura del carico o del cassone vuoto;
- limitare l'altezza di rilascio durante lo scarico degli inerti lapidei;
- bagnatura nei periodi più siccitosi e di elevato transito;
- cumuli di materiale inerte mantenuti umidi.

4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/178286 del 09/12/2020.

5) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, incluso delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

La Ditta si occupa della produzione di manufatti in cemento e strutture per l'edilizia, dalla produzione di conglomerato cementizio fino al manufatto finale che viene poi sbavato e levigato per eliminare le imperfezioni.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico (S1) recapitante in pubblica fognatura in cui confluiscono le acque reflue industriali provenienti dall'attività di levigatura ad umido e dal lavaggio di impianti e attrezzature, ed a cui si uniscono le acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento e del adiacente locale del custode.

Le acque reflue industriali generate dall'attività produttiva sono raccolte e convogliate in due impianti di trattamento in serie, ognuno dei quali è costituito da tre vasche di sedimentazione di uguale volume, comunicanti e collegate in serie per sfioramento.

Nel primo impianto, del volume complessivo di 28 m³, confluiscono le acque reflue provenienti dal reparto di levigatura e nel secondo impianto, del volume complessivo di 3 m³, confluiscono le acque di lavaggio del sistema di betonaggio.

E' presente un ulteriore impianto sullo scarico del lavandino del reparto costituito da tre vasche di uguale dimensione, ognuna pari a 0,125 m³, che sono collegate per trascinamento, ed i reflui trattati sono convogliati alla fognatura aziendale recapitante al punto S1.

A valle degli impianti di trattamento dei reflui industriali è presente un pozzetto di ispezione.

A valle idraulica del pozzetto di ispezione e prima dello scarico in pubblica fognatura, si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, previo trattamento in una fossa Imhoff.

Nell'area cortiliva in terra battuta coperta di ghiaia sono collocati i prodotti finiti costituiti da manufatti in cemento in attesa di essere consegnati, oltre a materiali inerti naturali di tipo lapideo e sabbioso. L'area cortiliva viene utilizzata per il carico e lo scarico merci con transito e parcheggio di automezzi.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

La tavola di riferimento è la Tav.1 datata Ottobre 2020 e allegata alla domanda di autorizzazione.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **1.200 m³**.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **5 m³**.
3. Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, devono rispettare i limiti massimi relativi alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura ad eccezione del sotto indicato parametro per il quale il Gestore del Servizio Idrico Integrato deroga al valore:

Parametro	Valore
PH	12

4. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui e altre sostanze incompatibili col sistema di trattamento/depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali e di solidi generati nell'attività produttiva.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi, nonché i reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia di rifiuti e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. I rifiuti generati dall'attività produttiva non possono essere tenuti in area esterna ad eccezione del caso in cui essi siano raccolti in appositi contenitori a tenuta e coperti al fine di evitare il dilavamento delle acque meteoriche.
13. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto, o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondenti ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.

Ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del Servizio Idrico Integrato sono autorizzati a effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi e ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico.

Dallo studio di previsione di impatto acustico allegato, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale, si evince che:

- viene garantito il rispetto dei limiti assoluti di zona diurni ai confini aziendali critici;
 - viene rispettato il limite differenziale diurno al ricettore R1, ubicato ad ovest del fabbricato;
- Il progetto risulta pertanto compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l’attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.